

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **Gullotta Vincenza Maria**, nata a Catania (CT), l'11.09.1982, C.F. GLLVCN82P51C351I, residente ad Adrano (CT), c.da Poggio Chiuse n. 24, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giusta procura alle liti su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Via Michele Carcani n. 61;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania** (C.F. 80008730873), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Catania, Via Pietro Mascagni n. 52;
- **I.I.S.S. “V. Ignazio Capizzi”** (C.F. 80011280874), in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Bronte, Corso Umberto n. 279;



E NEI CONFRONTI DI

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Catania (a.s. 2021/2022) per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado.**

- *Potenziali Resistenti*

IN FATTO

1. - L'odierna ricorrente è docente non di ruolo in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, in riferimento al quale la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente, allegando tutta la documentazione necessaria.

2. - Grazie a tale titolo, la ricorrente ha ritualmente partecipato **con riserva** alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo, per brevità, G.P.S.) di Catania (**doc. 1**), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti **che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione su sostegno entro il 31/07 u.s. e presentato la relativa istanza di riconoscimento.**

Gli elenchi aggiuntivi costituiscono, insieme alla I fascia delle G.P.S. istituite dall'O.M. 60/2020 (**doc. 2**), una graduatoria necessaria all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e/o specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. 2021/2022.

Come si avrà modo di argomentare in diritto, la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in virtù di quanto disposto dagli atti di natura regolamentare emessi dal Ministero resistente (**doc. 3**), i quali hanno espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il *software* predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "*Istanze Online*" – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle G.P.S. – ha consentito ai docenti abilitati



all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento (**doc. 4**). Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle G.P.S. (e nei relativi elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

3. - Malgrado ciò, l'Ambito territoriale di Catania, dopo avere regolarmente permesso alla ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, l'ha escluso dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. per le classi di concorso di suo interesse (nota prot. n. 16000 del 9 agosto 2021 - **doc. 5**).

Segnatamente, l'Ambito territoriale di Catania non ha ritenuto possibile l'inserimento della ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché lo stesso - come *supra* ricordato - non è in possesso del decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

4. - Ritenendo tale provvedimento di esclusione illegittimo, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, ottenendo il decreto cautelare n. 4473/2021 sulla base del quale è stata sospesa l'efficacia del decreto di esclusione e, conseguentemente, ordinato il reinserimento della docente nelle graduatorie di proprio interesse ai fini dell'«*ulteriore corso della procedura*» (**doc. 6**), disposto dall'Ambito territoriale di Catania con nota prot. n. 17352 del 31 agosto u.s. (**doc. 7**). Grazie a tale reinserimento, la ricorrente ha ottenuto un incarico con decorrenza dal 6.09.2021 e scadenza al 30.06.2022 presso l'I.I.S.S. “*V. Ignazio Capizucchi*” di Bronte per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado**, per n. 18 ore settimanali di lezioni.

Il decreto citato, tuttavia, non ha trovato conferma in sede collegiale e, sulla base di ciò, l'Amministrazione resistente ha provveduto a escludere nuovamente la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Catania (nota prot. n. 21580 del 18 ottobre 2021 - **doc. 8**); di conseguenza, l'I.I.S.S. “*V. Ignazio Capizucchi*” di Bronte, con decreto prot. n. 13599 del 21 ottobre u.s. (**doc. 9**), ha risolto il contratto di lavoro stipulato con l'odierna ricorrente.

Peraltro, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, adottata *contra legem* per quanto di seguito si esporrà, ha prodotto conseguenze negative sullo stato di servizio della ricorrente con conseguente pregiudizio per la sua progressione di carriera, senza tacere le sfavorevoli



ripercussioni sullo *status* fisico/mentale ed economico susseguenti alla improvvisa e inaspettata interruzione del rapporto di lavoro.

5. – Ciò posto, già in punto di fatto giova anticipare che il contegno tenuto dall'Amministrazione resistente si pone in contrasto con quanto previsto dal dettato normativo (la legge – l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 – e l'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa – l'O.M. 60/2020) che impone all'Amministrazione di riconoscere **anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto** il diritto a permanere negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di proprio interesse, nonché, conseguentemente, il loro diritto all'assunzione.

Nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e regolamentari, l'Ambito territoriale di Catania ha provveduto a espungere la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di proprio interesse.

Tale comportamento è illegittimo per le ragioni che si descriveranno *funditus* in diritto e patentemente discriminatorio atteso che altri AA. TT., come quello di Chieti-Pescara, in corretta applicazione della normativa di riferimento **hanno permesso ai docenti nella medesima situazione della ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e di ricevere incarichi di insegnamento annuali** in attesa del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento del titolo (nota prot. n. 15740 del 20 agosto 2020 - **doc. 10**). L'Amministrazione resistente, dunque, ha adottato due comportamenti differenti rispetto a un'unica previsione normativa!

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto emerge l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti, i quali sono manifestamente pregiudizievoli delle prerogative dell'odierna ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Prima di passare alla disamina della posizione legittimante la pretesa vantata dall'odierna ricorrente, pare opportuno affrontare, in via preliminare, la questione attinente alla giurisdizione di codesto On.le Tribunale adito.

La fattispecie relativa alla situazione sin qui descritta non inerisce allo svolgimento di una procedura concorsuale, essendo limitata alla richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno posseduto dalla ricorrente in vista dell'inserimento in graduatorie già



esistenti e al conseguimento (*rectius*: riattribuzione) dell'incarico di insegnamento legittimamente spettante.

Conseguentemente, tale ipotesi non ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, così come fissata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sul punto, invero, ormai da tempo la Giurisprudenza di legittimità è costante nel distinguere ciò che è materia del G.A. da ciò che, invece, concerne la cognizione del G.O.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito, a più riprese, che la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione – così come sancita dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 – è limitata alle sole procedure iniziate con la pubblicazione di un bando di concorso e determinanti una valutazione comparativa dei candidati con conseguente compilazione finale di una graduatoria contenente la lista dei vincitori e degli eventuali idonei, la cui approvazione comporta la chiusura del relativo procedimento amministrativo.

Del resto, l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 ha devoluto al G.O., in funzione di Giudice del lavoro, *“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...]”*, mentre restano devolute alla cognizione del G.A. *“le controversie in materia di procedure concorsuali”*, ove esula dalla nozione di concorso - secondo la costante giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla Corte di Cassazione - la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendano disponibili, di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (C. Cass. SS. UU. n. 27991/2013 nonché, in senso analogo, ID., ord. del 15 dicembre 2016, n. 25836 e ID., ord. del 26 giugno 2019, n. 17123).

I procedimenti di inserimento in graduatorie preesistenti, dunque, costituiscono ipotesi avulse dalle vere e proprie fattispecie concorsuali, in quanto non implicanti l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'Amministrazione e perciò riconducibili alla giurisdizione del G.O., inequivocabilmente competente a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria e a verificare la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

E invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui*



al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ...”, quindi, escluse le controversie strettamente collegate allo svolgimento della procedura concorsuale, le controversie mirate all’ottenimento e al mantenimento del posto di lavoro, non riguardanti direttamente la fase selettiva vera e propria, sono *ex lege* attribuite alla cognizione del Giudice ordinario.

D'altra parte, in situazioni analoghe a quella oggetto di giudizio, diversi TT.AA.RR. hanno già dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 settembre 2021, n. 2575; T.A.R. Firenze, Sez. I, 23 settembre 2021, n. 1202; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sez. III, 24 settembre 2021, n. 2024) e, da ultimo, a pronunciarsi è stato altresì il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana secondo cui *«Il petitum sostanziale [...] riposa nella domanda di accertamento del diritto all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2022, per cui la situazione di cui è chiesta tutela in giudizio ha natura di diritto soggettivo, mentre gli atti amministrativi contestati, che precludono l'attuazione di tale diritto, debbono essere considerati di natura paritetica e non aventi natura autoritativa e, in quanto tali, potrebbero eventualmente costituire oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario investito della giurisdizione in materia.»* (C.G.A.R.S., Sez. I, 24 novembre 2021, n. 1017).

Pertanto, analogamente al caso oggetto della decisione *supra* citata, anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio la giurisdizione spetta al G.O. adito in funzione di Giudice del lavoro, in quanto non ricorre una vera e propria procedura concorsuale e la domanda ha per oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo alla permanenza negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. e alla conseguente tutela del diritto all'assunzione mediante ripristino dell'incarico di insegnamento che era già stato conferito al ricorrente.

È appena il caso di precisare che corollario necessario dei principi sin qui enucleati è il potere del G.O. di disapplicare gli atti di organizzazione dell'Amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscono presupposto per l'adozione di ulteriori atti di gestione del rapporto di pubblico impiego, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia divenuto definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo.

A tal riguardo, le SS. UU. hanno ribadito che *«Se (...) la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto*



inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. § 4.3, C. Cass. SS.UU., ord. del 15 dicembre 2016, n. 25840).

In tale quadro, emerge evidente il diritto della ricorrente di rivolgere al G.O. in funzione di Giudice del Lavoro le proprie domande volte:

- a) alla tutela del proprio diritto a permanere negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. di Catania per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**, nella posizione e con il punteggio alla stessa spettante, con tutti i diritti conseguenti, incluso il diritto a ottenere nuovamente l'assegnazione della cattedra illegittimamente revocata, previa disapplicazione e/o inefficacia di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine;
- b) a ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, consistente nell'ordine impartito all'Amministrazione di ripristinare lo *status quo ante* relativo al reintegro nella cattedra legittimamente spettante, con efficacia giuridica ed economica retroattiva.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, D.L. 73/2021; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E), O.M. 60/2020; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, D.M. 51/2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, D.L. 22/2020

2.1 - Come anticipato in narrativa, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di proprio interesse e la risoluzione del rapporto lavorativo con la stessa stipulato in ragione del mancato conseguimento del provvedimento di riconoscimento.

Ebbene, il comportamento complessivamente assunto dall'Amministrazione deve considerarsi illegittimo e i relativi provvedimenti meritevoli di disapplicazione per molteplici ragioni.

Tali provvedimenti, infatti, sono primariamente affetti da eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, atteso che l'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. di Catania sulla scorta di quanto previsto dalla medesima Amministrazione resistente nell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 e nell'art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 (**doc. 11**), che hanno espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in



attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie.

2.2 - Parimenti, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge con riferimento all'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 che ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle G.P.S. e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione, infatti, ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *“docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*.

In merito, è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020 che, sul punto, ha previsto che: *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”*.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021 ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in G.P.S., lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, che ha indicato, tra gli altri, anche i titoli *“conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”,* corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della *“relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

Pertanto, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4, della medesima Ordinanza.

Segnatamente, tale previsione dispone che *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”*.



2.3 - D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in contrasto con quanto previsto dall'O.M. 60/2020 viola anche l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, nonché l'art. 59, comma 4, lett. e), D.L. 73/2021.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020, *“4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]”*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *“le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, sia a *“l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”*. L'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del Ministero sul punto. La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative G.P.S. in graduatorie di I e II fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

A tale conclusione, d'altronde, è giunto anche il Tribunale di Palermo in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, statuendo che *«la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento» (doc. 12).*



2.4 - Infine, gli atti impugnati sono illegittimi anche sotto un ulteriore aspetto.

L'*agere* amministrativo sotteso agli stessi, infatti, è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che il ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. per altri AA. TT., quali ad esempio gli AA. TT. afferenti all'U.S.R. per l'Abruzzo.

Tali Amministrazioni, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione della ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che la ricorrente venga risarcita in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché venga reinserita negli elenchi aggiuntivi di proprio interesse e, per l'effetto, assunta con decorrenza giuridica dal momento in cui è sorto il relativo diritto, sulla base della posizione in graduatoria e del punteggio alla stessa spettanti, con tutti i diritti conseguenti, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

NEL MERITO

I. previo riconoscimento del diritto in esame, **ordinare alle Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Catania relativi alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** e, per l'effetto, all'immediata riassegnazione dello stesso con conseguente retrodatazione giuridica ed economica;



II. conseguentemente, **condannare l'Amministrazione resistente** alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, trattandosi di giudizio attinente al pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a **Euro 259,00.**

Salvis iuribus.

Palermo - Catania, 31 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

IN VIA ISTRUTTORIA:

I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Catania (a.s. 2021/2022) relativi alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;



- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

II. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Catania;
- 2) O.M. 60/2020;
- 3) atti regolamentari del Ministero dell'Istruzione;
- 4) screenshot *software* G.P.S.;
- 5) U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania, nota prot. n. 16000 del 9 agosto 2021 (esclusione da elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S.);
- 6) T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, decreto cautelare n. 4473/2021;
- 7) U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania, nota prot. n. 17352 del 31 agosto 2021 (reinserimento in elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S.);
- 8) U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania, nota prot. n. 21580 del 18 ottobre 2021 (nuovo provvedimento di esclusione da elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S.);
- 9) I.I.S.S. “*V. Ignazio Capizzini*” di Bronte, decreto prot. n. 13599 del 21 ottobre (risoluzione contratto individuale di lavoro);
- 10) U.S.R. per l'Abruzzo, Ufficio IV – Ambito territoriale di Chieti e di Pescara, nota prot. n. 15740 del 20 agosto 2021;
- 11) D.M. 51/2021;



12) Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, ordinanza G.P.S.

Palermo - Catania, 31 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

